

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1757 DEL 26/09/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AFFERENTE ALLA DISCIPLINA DI MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1811/25

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- all'esito del concorso pubblico per il reperimento di dirigenti medici nella disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (la cui graduatoria è stata approvata con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Zero n. 235 del 23 aprile 2024), con deliberazione n. 1085 del 14 giugno 2024 è stato disposto l'avvio delle procedure per l'assunzione di medici collocati nella graduatoria che risultavano ancora iscritti alle scuole di specializzazione, mediante il contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo ridotto da perfezionare ai sensi dell'articolo 1, commi 548-*bis* e 548-*ter* della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- in adempimento a tale deliberazione e previa acquisizione delle linee di indirizzo del consiglio della scuola di specializzazione interessata, è stato stipulato il contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo ridotto della durata prevista di dodici mesi con il dr. Francesco CHIARANDINI, iscritto alla scuola di specializzazione dell'università di Padova, con decorrenza dell'assunzione dal giorno 7 ottobre 2024;
- l'assunzione è stata disposta a fronte della verifica dell'indisponibilità di medici specialisti nella disciplina di interesse anche da altre graduatorie regionali, a garanzia della temporanea copertura di un posto vacante la cui programmazione è stata autorizzata con nota dell'Area sanità e sociale n. 629031 del 23 novembre 2023;
- l'interessato ha indicato che consegnerà il titolo di specializzazione nella sessione di novembre 2026;
- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato la necessità di prorogare il termine del suddetto contratto di lavoro, a garanzia della continuità di servizio dell'unità operativa e il Direttore sanitario ha espresso parere favorevole.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che il contratto a tempo determinato con presenza ridotta dei medici iscritti alle scuole di specializzazione *"può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse"*;
- permane l'indisponibilità di candidati collocati nelle graduatorie regionali di medici specialisti in Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro disponibili all'assunzione a tempo indeterminato;
- il contratto di assunzione a tempo determinato avrà durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica, con termine iniziale fissato in ventiquattro mesi ai fini dell'applicazione degli istituti previsti dal vigente CCNL area sanità, e sarà successivamente prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica in conformità alle previsioni di legge;
- l'acquisizione del titolo di specializzazione che interviene nel corso della durata del contratto a tempo determinato comporta il definitivo inquadramento del medico specializzando in qualità di dirigente medico nella disciplina prevista dal bando del concorso pubblico mediante stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Precisato che:

- la proroga di cui trattasi è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalle disposizioni regionali e rientra nel limite del costo

complessivo previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025.

Visti e richiamati:

- l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 1, commi 548-*bis* e 548-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in tema di contratto di lavoro a tempo determinato con impegno orario ridotto sottoscritto con i medici iscritti alle scuole di specializzazione;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Capo III, che detta la disciplina del lavoro a tempo determinato;
- l'articolo 86 del C.C.N.L. dell'area sanità sottoscritto il 23.1.2024 in tema di contratto individuale di lavoro e di assunzioni a tempo determinato dei dirigenti iscritti alle scuole di specializzazione;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di adottare i provvedimenti indicati nelle premesse in merito alla proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del termine del contratto di lavoro a tempo determinato del dr. Francesco CHIARANDINI in qualità di medico iscritto alla scuola di specializzazione afferente alla disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, la proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del termine del contratto di lavoro a tempo determinato del dr. Francesco CHIARANDINI in qualità di medico iscritto alla scuola di specializzazione afferente alla disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, a decorrere dal giorno 7 ottobre 2025;
2. di precisare che la proroga del termine del suddetto contratto di lavoro è disposta fino alla data effettiva di acquisizione della specializzazione (prevista entro la sessione di novembre 2026) e comunque non oltre il termine massimo di ventiquattro mesi e pertanto non oltre il 6 ottobre 2027;
3. di dare atto che il rapporto di lavoro resta disciplinato dal contratto individuale di lavoro già sottoscritto - le cui clausole recepiscono quanto previsto dall'articolo 86 del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024 - e dalle indicazioni già acquisite dal consiglio della scuola di

specializzazione in merito agli ambiti di autonomia e agli obblighi formativi previsti per il completamento degli studi di specializzazione;

4. di delegare il Direttore dell'unità operativa complessa di assegnazione ad assumere i provvedimenti organizzativi necessari a garantire la fruizione delle ferie e degli altri istituti contrattuali da parte del dipendente entro il nuovo termine di scadenza del contratto;
5. di confermare che l'acquisizione del titolo di specializzazione che interviene nel corso della durata del contratto a tempo determinato comporta il definitivo inquadramento del medico specializzando in qualità di dirigente medico nella disciplina prevista dal bando del concorso pubblico mediante stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato;
6. di precisare che la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nel limite del costo complessivo del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.